

REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO RIFORME E AFFARI ISTITUZIONALI

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

ROMA, 1 e 2 FEBBRAIO 2001

(LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999)

Redatto a cura di:

Dott.ssa Maria Trani

LA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 1999

1. Premessa

La legge 24 novembre 2000, n. 340 (1), recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999" è la seconda **legge di semplificazione** (la prima è la legge 8 marzo 1999, n. 50) ed è stata di recente introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (la cosiddetta "prima legge Bassanini"): si tratta di una legge annuale ("Il Governo entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge.....omissis") che ha l'intento di individuare ed accorpare tutti gli interventi di razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione di procedure amministrative esistenti anche per sanarne le incongruenze formali e l'inefficacia accertata.

Rappresenta pertanto, nell'intendimento del legislatore del 1997, un appuntamento decisivo in cui il Governo ed il Parlamento fatta l'"anamnesi" del sistema amministrativo dell'intero settore pubblico scelgono le "cure" avendo a parametro la riduzione dei "costi amministrativi" sia per i **cittadini**, che per le **imprese** che per la stessa **pubblica amministrazione**.

Quest'ultima è la sola chiave di lettura della suddetta legge di semplificazione, essendo trattate molte diverse materie, sostanzialmente eterogenee, sulle quali s'interviene, talvolta, in alcuni casi, in modo casuale e poco chiaro.

(1) Pubblicata in G.U. n. 275 del 24 novembre 2000 e ripubblicata in G.U. n. 296 del 20 dicembre 2000.

2. Struttura della legge

La legge di semplificazione 1999 consta di **38 articoli**, suddivisi in **tre capi**:

- Capo I "Norme in materia di semplificazione";
- Capo II "Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ulteriori norme in materia di conferenza dei servizi";
- Capo III "Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni";

e in **due allegati** concernenti:

- il primo, Allegato A, l'"Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare" - che sono numero 63;
- il secondo, Allegato B, le "Norme abrogate limitatamente alla parte disciplinante i procedimenti indicati" - che sono in numero di 4.

La legge interviene a modificare ben 12 leggi, 2 decreti legislativi, 2 decreti del Presidente della Repubblica e 1 Regio Decreto - **complessivamente 17 atti aventi forza di legge** - . Nell'**allegato A** si riportano, con le parti degli stessi modificati e l'articolo della legge di semplificazione che li modifica.

La legge abroga, totalmente, 7 atti aventi forza di legge e 1 decreto ministeriale, mentre abroga parzialmente 7 atti aventi forza di legge. Nell'**allegato B** sono riportati analiticamente tutte le abrogazioni e soppressioni con accanto gli articoli della legge di semplificazione che le reca.

Contiene due nuove deleghe al Governo per l'emanazione di due testi unici, ai sensi dell'articolo 7 della legge 50/1999 nelle seguenti materie (**Allegato C**):

- rapporto di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29/1993;
- commercio con l'estero;

mentre dispone proroghe "implicite" di termini per l'esercizio di deleghe già conferite, come quella per il testo unico concernenti la formazione e la gestione del Bilancio dello Stato, quella in materia di tesoreria o quella in materia di spese elettorali.

Le ho definite proroghe implicite perchè i nuovi termini non sono fissati esplicitamente ma all'interno di novelle di articoli modificati. Più specificatamente si rinvia all'**allegato D** dove sono anche riportati i termini differiti dell'entrata in vigore di alcune norme.

Sento la necessità di qualche riflessione sulla tecnica legislativa usata che certamente si distacca molto dal "manuale Rescigno" e segnalo solo alcuni esempi:

- in quattro casi una stessa legge è modificata o integrata da due o più articoli (come si ricava nell'allegato A);
- la soppressione di alcune parole o di periodi viene fatta con comma (art. 27, c. 3) con lettera (art. 1, c. 4, lett. d) con il periodo finale di un comma (art. 24, c. 6 ultimo periodo);
- le abrogazioni sono sparse in molti articoli e non si ricavano dalle novelle degli articoli stessi;
- l'articolo 27, commi - 1 e 2 - modifica in modo implicito la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) inoltre il comma 2 più correttamente doveva essere l'ultimo periodo del comma 1;
- l'articolo 36, comma 5 reca una abrogazione innominata;
- modifica implicita non testuale si rinviene nell'articolo 19, comma 1 riguardo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nell'articolo 13, primo periodo riguardo alla legge 15 marzo 1997, n. 59, peraltro modificata più volte dalla stessa legge.

3. Sintesi dei principali interventi di semplificazione:

A - PER IL CITTADINO.

L'articolo 2 in materia di dichiarazioni sostitutive - prevede l'estensione,

facoltativa, delle "autocertificazioni" anche ai rapporti tra privati.

Per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese si consente ai privati - previa definizione di appositi accordi - di accedere alla documentazione in possesso delle amministrazioni pubbliche, al fine di verificare l'esattezza delle dichiarazioni sostitutive con i dati conservati dall'amministrazione competente, anche utilizzando strumenti informatici o telematici.

La norma non prevede un raccordo con la legge n. 675 del 1996 sulla *privacy* e non si ritiene che il problema possa essere risolto con l'acquisizione del "consenso del dichiarante".

Articolo 4. Il cittadino può chiedere il rilascio e il rinnovo dei passaporti anche al Sindaco del Comune in cui risiede - oltre che al Questore - a tal fine delegato dal Ministro degli Affari Esteri.

Il potere di delega del Ministro è facoltativo e non si dice nulla circa l'esercizio di tale facoltà né nella legge né si rinvia ad altro strumento né normativo né amministrativo.

Articolo 5. Tra i compiti assegnati al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1998, n. 281, presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - è aggiunto quello di "segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 15. L'articolo reca una modifica dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La norma intende accrescere la tutela dei cittadini nei confronti dell'inerzia e dei silenzi della pubblica amministrazione.

Al primo periodo del comma 4 il legislatore collega all'inerzia della pubblica amministrazione un provvedimento negativo (silenzio rifiuto).

Nei successivi trenta giorni dal rifiuto espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al T.A.R. ovvero - e questa è la novità - chiedere al difensore civico **competente** che sia riesaminata la determinazione di rifiuto o di differimento.

Nel caso in cui il difensore civico ritenga illegittimo il diniego o il differimento lo comunica a chi lo ha disposto, il quale ha trenta giorni - dal ricevimento della comunicazione - per emanare il provvedimento confermativo motivato, in assenza del quale l'accesso è consentito.

E' sicuramente un nuovo rimedio e meno oneroso del ricorso al T.A.R. per contrastare l'uso non equilibrato del potere della pubblica amministrazione e per

limitarne gli effetti negativi.

Tuttavia va segnalato che il difensore civico che può essere adito è quello **competente** e non tutti i livelli territoriali istituzionali hanno istituito il difensore civico, così come non è stata ancora approvata la legge che istituisce il difensore civico nazionale.

Fra le norme di semplificazione a favore dei cittadini può essere inserito **l'articolo 22**. L'articolo istituisce i piani urbani di mobilità (PUM), quale strumento di razionalizzazione del complessivo settore del trasporto urbano per affrontare in modo organico i "fabbisogni di mobilità della popolazione , assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivie la riduzione dei fenomeni di congestione delle aree urbane".

Viene previsto, a tal fine, con decorrenza dall'anno finanziario 2002, un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione ove saranno iscritte le autorizzazioni legislative di spesa (individuate da specifico regolamento), riguardanti fondi finalizzati da leggi settoriali in vigore.

Esistono infatti, ancora diverse normative di settore che prevedono incentivi ciascuna con specifiche modalità e criteri e anche facenti capo a ministeri diversi.

La volontà di superare le separatezze e di coordinare in modo organico tutti gli interventi statali è da apprezzare, tuttavia vanno fatte alcune osservazioni, a mio avviso, importanti.

La prima è che la norma non considera in alcun modo il ruolo e le funzioni di programmazione delle Regioni in questa materia ponendosi in evidente contrasto con quanto di recente affermato dal Decreto legislativo n. 422/1997 in materia di trasporto pubblico regionale e locale.

Infatti, tale decreto, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, conferisce alle regioni il compito di definire triennialmente i servizi minimi con le correlate risorse sia per l'esercizio che per gli investimenti.

Le Regioni, rispetto a questo nuovo fondo nazionale, non hanno invece alcun ruolo nella programmazione degli interventi e nel riparto dei finanziamenti.

Il fondo viene infatti ripartito direttamente ai comuni singoli o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti e gli altri soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 22, così come in modo centralistico vengono definiti dal regolamento sopra richiamato "i criteri di priorità dell'assegnazione delle somme, le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure".

Lo stesso regolamento definisce inoltre "il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti".

La norma infine, non prevede alcun raccordo con le diverse vigenti legislazioni regionali in materia urbanistica, territoriale ed ambientale, così come non contiene alcuna disciplina transitoria riguardo all'applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti ancora in corso.

C'è il rischio, quindi, se non si riconosce uno specifico ruolo di coordinamento alle regioni che da una parte i P.U.M. possano sovrapporsi ad altri piani, quali i P.U.T. (piani urbani del traffico - art. 36 del codice della strada) o i piani di bacino previsti dal decreto legislativo 422/1997 (disciplinati dalle leggi regionali alternative) vanificando l'apprezzabile intervento di coordinamento dell'insieme organico degli interventi e dall'altra con la definizione in modo unitario (tramite il regolamento) del procedimento di formazione ed approvazione dei P.U.M., nonché dei suoi requisiti minimi, di dar luogo ad una disciplina di eccessivo dettaglio che può entrare in contrasto con normative regionali vigenti.

B - PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

L'articolo 1, comma 4 lettera a) - novellando l'articolo 20 della legge 59/1997 - prevede che nelle **materie di competenza delle regioni** - articolo 117, primo comma della Costituzione - il Governo possa emanare regolamenti di delegificazione che trovano la propria applicazione **solo** fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente le materie medesime!

Con questa norma si vuole riscrivere il rapporto tra le fonti normative - anche se con dichiarata valenza temporanea - con particolare riferimento a quello intercorrente tra i regolamenti delegati di delegificazione e competenze legislative regionali, costituzionalmente riconosciute e garantite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

In sostanza, si prevede che per i procedimenti riportati nell'allegato, la disciplina legislativa sarà sostituita da disciplina regolamentare (regolamento delegato) con la conseguenza posta dal comma 4 dello stesso articolo 20 che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti "sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti".

Sulla norma in questione la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in sede di Conferenza Unificata del 20 gennaio 2000 aveva espresso con "l'ausilio" di consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, **parere negativo.**

Nel parere si affermava "la competenza del Governo all'emanazione dei regolamenti delegati di semplificazione deve necessariamente essere circoscritta alle materie di competenza statale mentre, nelle materia attribuite, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza regionale i relativi procedimenti potranno essere semplificati solo dal legislatore regionale sulla base dei principi stabiliti dal legislatore ordinario".

Ci è utile ricordare le sentenze della Corte sul punto.

La prima che si può richiamare è **la sentenza n. 465 del 1991** concernente gli articoli 19 e 20 della legge 241 del 1990. La Corte decidendo sul ricorso della

Regione Liguria, afferma: **“i regolamenti governativi in questione - quand’anche caratterizzati dalla speciale efficacia propria dei regolamenti c.d. - “delegati” non risultano legittimati a disciplinare, per la naturale distribuzione delle competenze normative tra Stato e Regioni desumibile dall’art. 117 Cost. le materie di spettanza regionale e, conseguentemente neppure i procedimenti amministrativi attinenti a tali materie”.**

La Corte ha confermato l’interpretazione già data, con la recente **sentenza n. 408 del 1998** concernente, tra l’altro, la questione di legittimità dell’articolo 20, commi 1-7 della legge 59 del 1997.

L’organo di giustizia costituzionale nel dichiarare infondata la questione di legittimità sollevata dalla regione Puglia, argomentava **“Fermo il valore di principio legittimamente vincolante per i legislatori regionali, dei criteri indicati nell’articolo 20, comma 4, quale che sia il senso attribuibile all’affermazione - invero non perspicua - per cui “tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia” non è possibile attribuire ad essa un significato che riguardi o comprenda l’attitudine di future norme regolamentari statali a disciplinare materie di competenza regionale”.**

Le disposizioni venivano salvate dalla Corte perchè da esse non poteva dedursi che i regolamenti delegati dovessero disciplinare materie regionali.

Oggi con la nuova formulazione del comma 4 dell’articolo 20 della legge 59/1997 si può affermare che la volontà del legislatore nazionale di disciplinare con regolamenti delegati i procedimenti in materia di competenza regionale è palese, anche se per un periodo di applicazione temporanea.

La norma è stata pertanto impugnata dalla Regione Emilia Romagna davanti alla Corte perchè ne dichiarò l’**“illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 117, comma 1 e 118, comma 1 della Costituzione e dei principi costituzionali relativi all’esercizio del potere regolamentare”.**

Nel ricorso viene ricostruito in modo puntuale **“il significato della sopra richiamata disposizione e la logica che essa segue, per mostrare poi che essa non è conforme alla Costituzione ed altera gravemente, sia in teoria che in termini di conseguenze pratiche i rapporti tra le fonti, non meno gravemente comprimendo il senso dell’autonomia e della responsabilità regionale”.**

I commi 1,2,3 e la stessa lettera a) del comma 4 - parte novellistica - dell’articolo 1 della legge sono stati impugnati anche dalla regione Liguria.

Nel ricorso si fa memoria che la Corte dei Conti, di recente, non ha registrato due regolamenti e ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle relative norme (ordinanza n. 598 del 1999 in G.U. n. 43 del 27.10.1999 in materia di Istruzione artigiana e professionale e ordinanza n. 689 del 1999 in G.U. n. 51 del 22.12.1999 in materia di Artigianato) e conclude affermando **“Si ritiene che le disposizioni in argomento siano lesive della competenza legislativa regionale garantita e tutelata dall’articolo 117 della Costituzione, poichè i regolamenti governativi non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale e**

lo strumento della delegificazione non può operare per fonti tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia.

Articolo 7. Prevede l'emanazione di un testo unico al fine di riordinare e semplificare l'intera disciplina della programmazione negoziata, attraverso i suoi tre strumenti principali, **contratti di programma, patti territoriali e contratti d'area.**

Il testo unico dovrà prevedere, al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore, l'attribuzione al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative.

Articoli 9, 10, 11 e 12. Riformulano integralmente la disciplina della **Conferenza dei Servizi.** Questo istituto, introdotto dalla legge 241 del 1990 come strumento facoltativo di rapida composizione di interessi particolarmente complessi fra amministrazioni pubbliche aveva evidenziato negli anni di non essere in grado di dare certezze sia alle amministrazioni pubbliche che ai privati in ordine alla rappresentatività dei partecipanti alla conferenza, alla conclusione dei procedimenti e alla loro durata.

I punti critici sui quali si doveva intervenire per risolvere le suddette incertezze erano:

- i rapporti tra la conferenza dei servizi e la valutazione di impatto ambientale (VIA);
- le conseguenze giuridiche da collegare all'inutile decorso del tempo.

Gli obiettivi di riforma sono stati quelli di accelerare e rendere più funzionale il meccanismo di esame del progetto preliminare di opere pubbliche, di fissare un termine finale per la conclusione del procedimento, di assicurare che i rappresentanti dispongano di poteri effettivi, di disporre che l'eventuale dissenso di un'amministrazione sia motivato.

La nuova disciplina contenuta nella riscrittura degli articoli 14 e successivi della legge 241 del 1990 supera quella riformulata sia dalla legge 127 del 1997 che quella regolata dall'articolo 7, commi 7 - 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.

L'indizione della conferenza viene resa **obbligatoria** quando l'amministrazione procedente non ottenga entro 15 giorni dall'inizio del procedimento le intese, i nulla-osta o gli assensi richiesti ad altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

Importante è la novità di prevedere che la conferenza possa essere convocata anche nell'ipotesi in cui sia l'attività di un privato ad essere condizionata dal rilascio di atti di consenso.

Particolare disciplina, nel contesto della generale riforma della conferenza di servizi

resa più agile ed efficace, è riservata alla composizione di interessi riguardanti le ferrovie.

Viene previsto altresì che questo speciale istituto possa essere usato anche per esprimersi **preliminarmente su progetti di particolare complessità**, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, pertanto prima della presentazione del progetto definitivo, al fine di valutare se esista e quale sia il consenso delle parti coinvolte nella questione.

Si tratta di una misura particolarmente importante per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, che consente di valutare appieno gli aspetti legati **all'impatto ambientale**, alla salute dei cittadini, all'inserimento del contesto storico-archeologico del tessuto urbano.

Particolarmente importante è anche la nuova disciplina dei **dissensi** espressi in sede di conferenza dei servizi: se il dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute, la questione è rimessa alla valutazione collegiale del Consiglio dei Ministri.

Nel caso invece in cui sia una regione ad opporsi, la risoluzione della questione sarà comunque rimessa al Consiglio dei Ministri ma con la partecipazione del Presidente della Regione dissenziente anche se interviene senza diritto di voto.

C - PER LE IMPRESE.

L'articolo 6 aggiunge un articolo (il 27-bis) al decreto legislativo 112/1998 che è rubricato "Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese". La finalità che si pone è che le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti adottino misure organizzative idonee ad assicurare che le **attività procedurali** necessarie al rilascio dell'**autorizzazione finale alle imprese, in materia di sportello unico** siano snellite e semplificate, affinché i termini siano coordinati con quelli previsti dal regolamento di semplificazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi.

La norma definisce "**atti istruttori**" gli atti procedurali e provvedimenti dei diversi enti coinvolti (Stato, Regioni, Province, Aziende sanitarie e così via) al fine di concentrare in un unico Ente (Comune) l'intera potestà autorizzativa.

Le Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Unificata, nell'esprimere il parere sul disegno di legge di semplificazione 1999, ravvisando dubbi di legittimità costituzionale, hanno **proposto di sostituire** l'espressione "**attività istruttorie**" con "**attività procedurali**". **La proposta di modifica non è stata accolta.**

Si delinea, così, un quadro in cui il Comune diventa l'unico titolare di tutte le funzioni autorizzative relative agli insediamenti produttivi, funzioni che può svolgere direttamente o avvalendosi di altri enti pubblici. Il potere di avvalimento trova riferimento nell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. 112/1998 ("...gli enti locali

possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possano essere affidati singoli atti istruttori del procedimento”).

Ma gli atti endoprocedimentali non perdono il loro carattere di autorizzazione, con riferimento ai profili della responsabilità, dell'autotutela, ecc..

La Regione Liguria ha promosso ricorso diretto alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità anche dell'articolo 6 delle legge 340/2000.

Nel ricorso si afferma, tra l'altro, che "l'articolo 6 appare lesivo delle competenze legislative e amministrative delle Regioni di cui agli articoli 117, 118 e 119, nella parte in cui riconferma sostanzialmente procedure e competenze in materie, quali sono quasi tutte quelle riconducibili allo Sportello Unico per le imprese, di competenza legislativa concorrente della Regione. Per altro profilo, poi, il citato articolo 6 altera la disciplina regionale vigente per le numerose funzioni delegate alle Province o alle Comunità Montane, riconducibili allo Sportello Unico, in palese violazione degli articoli 117, 118 e 119 citati, incidendo gravemente sulla autonomia regionale”.

Articolo 8. Disciplina una procedura unica per l'uso ed il riutilizzo di siti industriali per

l'installazione di **rigassificatori di gas naturale liquido**.

Articolo 19. "Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese" viene ampliato l'ambito di intervento sia delle leggi regionali che dei regolamenti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 con riguardo alla disciplina delle spese ammissibili, alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, alle modalità della loro concessione ed erogazione.

Articolo 24. Con decorrenza 1 gennaio 2001 le pubbliche amministrazioni - comprese le regioni a statuto ordinario, (sono infatti confermate le competenze della sole regioni speciali e province autonome) - devono pubblicare tutti i **bandi e gli avvisi di gara** su uno o più siti informatici che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dal 30 giugno 2001 anche le società concessionarie di lavori e servizi pubblici, le società ed aziende speciali nonché i consorzi che gestiscono servizi pubblici saranno tenuti a pubblicare i bandi di gara su siti informatici. Tale forma di pubblicità a partire dal 1° luglio 2001, sarà l'unica per i bandi e gli avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria.

La norma **abroga implicitamente** altre **norme** contenenti forme di pubblicità "sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge". **Ma la norma - che non può essere definita norma di principio - oltre ad abrogare implicitamente norme di legge dello Stato può abrogare anche**

norme di leggi regionali?

Viene anche previsto che con uno o più regolamenti siano definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici per l'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi indipendentemente dall'importo.

Per quest'ultimo profilo si rinvia a quanto già detto precedentemente riguardo al rapporto tra le fonti.

Articolo 29. La norma delega il governo ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge un testo unico contenente tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di **commercio con l'estero** per coordinare la materia complessivamente e coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelli delle regioni e di altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

Articolo 30. La norma elimina la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di molti **atti societari** relativi alle fusioni e scissioni delle società di capitali, già pubblici per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, peraltro informatizzato e di pubblico accesso. Si elimina, quindi una forma di pubblicità inutile che invece costringeva le società a sostenere costi significativi in relazione alle dimensioni delle stesse (10/12 milioni per una società di medie dimensioni).

Articolo 31. Vengono eliminati i **fogli annunci legali** (FAL) delle province, uno strumento di pubblicità arcaico non idoneo a raggiungere lo scopo della notizia nella società attuale dell'informazione evoluta, e vengono conseguentemente azzerati i costi economici connessi. Poiché la pubblicazione nel FAL è normalmente alternativa ad altre forme di pubblicità, e solo eccezionalmente esclusiva, è stata prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo in queste ultime ipotesi residuali. Per tutte le altre varranno le diverse forme di pubblicità individuate dalle norme specifiche. Viene inoltre prevista l'adozione di un regolamento governativo che disciplini gli strumenti di pubblicità legale delle società.

Articolo 32. Viene semplificata la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali, eliminando il **procedimento di omologazione dinanzi al tribunale** per la fase costitutiva e mantenendo solo in via residuale nella fase modificativa. Per la costituzione delle società si è preso atto del ruolo già svolto dal notaio con la formazione dell'atto pubblico, e si è soppressa conseguentemente una duplicazione del controllo. Per le modifiche statutarie si è attribuita al notaio la funzione di verifica delle delibere di assemblea straordinaria: solo se il notaio non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge si ricorrerà al procedimento di omologazione giudiziaria. La scelta del notaio si colloca nell'ambito di una visione moderna dello stato, che affida sempre di più a soggetti qualificati compiti di tutela di interessi pubblici. L'accrescimento della responsabilità dei notai è

correlata ad accresciute sanzioni: una di natura economica ed una di sospensione dell'attività. E' inoltre delimitato il controllo effettuato dal conservatore del registro delle imprese.

Questa nuova disciplina riduce immediatamente i costi che le imprese sopportano ed il costo di lavoro dei tribunali e degli uffici di procura. Il vantaggio degli operatori economici è anche nei termini di abolizione dei tempi lunghi prima inevitabili, spesso incompatibili con il mondo dell'economia.

Questa riforma, oltre a razionalizzare la materia, rispetta le direttive comunitarie ed avvicina l'Italia a molti Paesi europei che non conoscono un procedimento di omologazione analogo dinanzi al tribunale.

Articolo 33. Viene eliminato l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese della **firma autografa di imprenditori, amministratori e liquidatori**, con effetti positivi sui costi delle imprese e delle camere di commercio, trattandosi di adempimenti senza utilità concreta: la nomina di questi soggetti infatti, la variazioni relative alla carica nonché gli altri atti rilevanti nella vita dell'impresa ai quali è collegato l'obbligo della firma sono iscritti nel registro delle imprese, e quindi sono pubblici.

Sono anche eliminate le norme che prevedono la pubblicità nel BUSARL (Bollettino ufficiale società per azioni e a responsabilità limitata) e nel BUSC (Bollettino ufficiale società cooperative). Si tratta di un'opera di pulizia normativa: sia il BUSARL che il BUSC infatti non sono più pubblicati da quando gli obblighi di pubblicazione in essi di tutti gli atti sono assolti con l'iscrizione nel registro delle imprese, cioè dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266.

LEGGI MODIFICATE	ARTICOLI L. 340/2000
<p>Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo” art. 2, comma 10 art. 17, comma 19, soppressione primi due periodi</p>	<p>Art. 1, comma 7 Art. 24, comma 6, ultimo periodo</p>
<p>Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” <ul style="list-style-type: none"> • art. 39, comma 22 </p>	<p>Art. 1, comma 5</p>
<p>Legge 30 luglio 1998, n. 281 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” <ul style="list-style-type: none"> • art. 4, comma 4, aggiunta lettera g-bis) </p>	<p>Art. 5</p>
<p>Decreto legislativo 30 luglio 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” <ul style="list-style-type: none"> • inserimento art. 27-bis) </p>	<p>Art. 6, comma 1</p>
<p>Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” <ul style="list-style-type: none"> • sostituzione articoli: 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater • art. 25, sostituzione comma 4 </p>	<p>Articoli 9, 10, 11, 12 Art. 15, comma 1</p>
<p>Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 7, commi da 7 a 14 → abrogati </p>	<p>Art. 14, comma 1</p>
<p>Legge 8 ottobre 1997, n. 352 “Disposizioni sui beni culturali” <ul style="list-style-type: none"> • art. 1, sostituzione comma 4 • art. 1, sostituzione comma 6 </p>	<p>Art. 18, comma 4 Art. 18, comma 5</p>
<p>Legge 26 aprile 1983, n. 131 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983” <ul style="list-style-type: none"> • art. 27, comma 6 </p>	<p>Art. 23</p>

LEGGI MODIFICATE	ARTICOLI L. 340/2000
<p>D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserimento art. 4-bis • art. 5, sostituzione secondo comma • art. 12, primo comma • art. 12, sostituzione secondo comma • art. 13, sostituzione primo comma • art. 14, secondo e terzo comma • art. 17, sostituzione primo periodo • art. 18, secondo comma • art. 30, secondo e terzo comma • art. 32, secondo comma • art. 37 • art. 49 • sostituzione art. 52 	Art. 26
<p>Legge 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 3, comma 2, soppressione ultimo periodo 	Art. 27, comma 3
<p>Legge. 4 dicembre 1993, n. 493 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia"</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 2, sostituzione comma 6 	Art. 28
<p>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 61, comma 4 → abrogato 	Art. 27, comma 5
<p>Legge 16 febbraio 1913, n. 89 "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili" inserimento art. 138-bis</p>	Art. 32, comma 5
<p>Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499 "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" ALLEGATO</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 33, sostituzione lettera d) • inserimento §3-bis e articoli 60-bis, 60-ter, 60-quater, 60 quinquies, 71-bis, 95-bis e 130-ter 	Art. 34

LEGGI MODIFICATE	ARTICOLI L. 340/2000
<p>DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 36 sostituzione rubrica • art. 36 commi primo e secondo → abrogati 	<p>Art. 37</p>

**LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
ABROGATI TOTALMENTE O PARZIALMENTE**

NORME ABROGATE	Articoli L. 340/2000
<p>Legge 15 marzo 1997, n. 59</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 21, comma 13, soppressione secondo periodo <p>ALLEGATO 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • soppressione nn. 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies. 	<p>Art. 1, comma 4, lettera d)</p> <p>Art. 1, comma 4, lettera e)</p>
<p>Legge 8 marzo 1999, n. 50</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 3, comma 3 → abrogato • art. 7, comma 2, lettera g) → abrogata • art. 8 → abrogato <p>ALLEGATO 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • sopresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54) <p>ALLEGATO 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero 5 soppresso 	<p>Art. 1, comma 6, lettera b)</p> <p>Art. 1, comma 6, lettera f)</p> <p>Art. 1, comma 6, lettera g)</p> <p>Art. 1, comma 6, lettera i)</p> <p>Art. 1, comma 6, lettera n)</p>
<p>Legge 11 febbraio 1994, n. 109</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 7, commi da 7 a 14 → abrogati 	<p>Art. 14, comma 1</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520 • Decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216 • Legge 17 febbraio 1971, n. 90 	<p>Art. 16, comma 3</p>
<p>Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 17, comma 19, soppressione primi due periodi 	<p>Art. 24, comma 6, ultimo periodo</p>
<p>Legge 14 gennaio 1994, n. 20</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 3, comma 2, soppressione ultimo periodo 	<p>Art. 27, comma 3</p>
<p>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articolo 61, comma 4 → abrogato 	<p>Art. 27, comma 5</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Legge 30 giugno 1876, n. 3195 • Decreto Ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195 • Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583 • Legge 26 giugno 1950, n. 481 	<p>Art. 31, comma 1</p>
<p>DPR 29 settembre 1973, n. 600</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 36 commi primo e secondo → abrogati 	<p>Art. 37, comma 1, lettera b)</p>

DELEGHE AL GOVERNO E AD ALTRI ORGANI

ARTICOLO L. 340/2000	CONTENUTO DELEGA	TERMINE PER ESERCIZIO DELEGA
Art. 1, comma 8	<p>Il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:</p> <p>a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;</p> <p>b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.</p>	Entro il 31 marzo 2001.
Art. 4	Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.	
Art. 29	<p>1. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere</p>	<p>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Data pubblicazione → 24 novembre 2000 Entrata in vigore → 9 dicembre + 6 mesi → 8 giugno 2001).</p>

DELEGHE AL GOVERNO E AD ALTRI ORGANI

ARTICOLO L. 340/2000	CONTENUTO DELEGA	TERMINE PER ESERCIZIO DELEGA
	l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia; <i>b)</i> coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.	

Articoli L. 340/2000	<p style="text-align: center;">TERMINI</p> <p style="text-align: center;">(Proroghe “implicite”; differimenti dell’entrata in vigore)</p>
Art. 1, comma 6, lettera e)	<p>6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>e) all’articolo 7, comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente:</p> <p>"Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l’emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell’articolo 14 e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:".</p> <p>(Il termine originario era il 31 dicembre 2001).</p>
Art. 18, comma 1	<p>1. I testi unici di cui al comma 4 dell’articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.</p> <p>(Il precedente comma 4 dell’articolo 6 così disponeva:</p> <p>4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria.)</p>
Art. 18, comma 2	<p>2. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>(Il precedente comma 1 dell’articolo 8 così disponeva:</p> <p>1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente</p>

Articoli L. 340/2000	<p style="text-align: center;">TERMINI (Proroghe “implicite”; differimenti dell’entrata in vigore)</p>
	<p>legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme vigenti in materia di:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);</p> <p style="padding-left: 40px;">c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.)</p>
Art. 26, comma 14	<p>14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.</p>
art. 31, comma 1	<p>1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunci legali delle province sono aboliti.</p>
Art. 31, comma 2	<p>2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l’assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.</p>
Art. 38, comma 2	<p>2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all’esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell’attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.</p>